STATUTO DELLA PUBBLICA ASSISTENZA SASSO MARCONI

Art. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE ED EMBLEMA

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata "Pubblica Assistenza Sasso Marconi", con sede in Sasso Marconi (BO).
L'Associazione ha una bandiera, uno stemma e un sigillo. La bandiera è un drappo bianco sul quale è raffigurato lo stemma costituito da una croce a tre colori, verde, bianco e rosso. Al centro, su sfondo bianco, lo stemma di Sasso Marconi. Intorno la denominazione dell'Associazione.
Il sigillo sociale imprime lo stemma.
A decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, e comunque non prima del periodo di imposta successivo di operatività del RUNTS, la denominazione dell'Associazione si modificherà in "Pubblica Assistenza Sasso Marconi Organizzazione di Volontariato (ODV) Ente del Terzo Settore (ETS)".

Art. 2 – PRINCIPI FONDAMENTALI

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del Terzo Settore.
L'Associazione è laica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite all'Associazione dagli aderenti e sull'attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, e per soli fini di solidarietà sociale.
L'attività associativa si rivolge alla generalità della popolazione. Essa si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
L'Associazione ha per oggetto l'esclusivo perseguimento di fini di solidarietà civile, culturale e sociale ed è disciplinata dalle norme contenute nel presente Statuto e da un Regolamento interno.

Art. 3 – SCOPI ASSOCIATIVI

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale, anche attraverso il riconoscimento e la tutela dei diritti della persona, e lo sviluppo della cultura della solidarietà.
L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

a. promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
b. promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
c. contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
d. favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
e. contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
f. organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile e in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

g. collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed Enti del Terzo Settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 – FINALITA' E ATTIVITA'

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale individuate dall'art. 5 del D.lgs 117/17:

1. interventi e prestazioni sanitarie;
2. interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104, e alla legge 22 giugno 2016 n.112, e successive modificazioni:
3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
4. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
5. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
6. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
7. protezione civile ai sensi della Legge 24/02/92 n.225 e successive modificazioni;

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

i. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
ii. collaborazione nell'organizzazione e nella gestione del servizio pubblico di emergenza sanitaria
iii. servizi di trasporto sociale;
iv. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e comunque in condizioni anche temporanee di difficoltà;
v. servizi di trasporto sanitario assistito (mobilità protetta);
vi. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
vii. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
viii. organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
ix. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso;
x. promozione di iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
xi. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione con organizzazioni di volontariato ed enti pubblici.
xii. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale.

Art. 5 – VOLONTARIATO E LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno prevalente del personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori dipendenti impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari. In ogni caso, il numero dei lavoratori dipendenti impiegati nell'attività non può essere superiore ad undici. Non possono essere assunti come lavoratori dipendenti gli ex soci dimessi da meno di 5 anni.
L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 6 – REQUISITI DEI SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione, senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, nazionalità, idee, condizione personale e sociale, tutti coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, che intendano perseguire gratuitamente gli scopi sociali, che condividano le finalità dell'Associazione e che si impegnino a rispettarne lo statuto e il regolamento.
Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità e i principi generali che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.
Il Consiglio Direttivo esamina entro 120 (centoventi) giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei Soci, verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà da quel momento la qualifica di Socio.
Il periodo dei 120 giorni dovrà essere sfruttato per creare occasioni di conoscenza reciproca tra l'aspirante socio e l'Associazione. Nel caso in cui l'aspirante socio abbia precedenti penali per reati dolosi contro la persona o contro il patrimonio, il Consiglio Direttivo dovrà valutare il suo percorso riabilitativo e di presa di coscienza anche in relazione al reato commesso.
L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato non può proporre appello.
L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette Soci. Se tale numero minimo di Soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Sono Soci volontari i Soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali Soci o volontari dell'Associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
I Soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.
Il numero dei Soci è illimitato.

Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Sono diritti statutari dei Soci:

a. la partecipazione alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento;
b. l'eleggibilità attiva e passiva nelle cariche e negli organi associativi. Non possono essere eletti negli organi sociali i Soci che ricoprono cariche rappresentative nelle organizzazioni politiche e partitiche;
c. la possibilità di chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
d. la possibilità di formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento agli obiettivi previsti;
e. la possibilità di adire al Collegio dei Probiviri per quanto di sua competenza;
f. essere informati sull'attività associativa;
g. esaminare i libri sociali.

I Soci maggiorenni godono di tutti i diritti statutari.
I Soci di età inferiore ai diciotto anni godono dei diritti statutari, eccetto quello di elettorato attivo e passivo e non possono svolgere mansioni di servizio sanitario di emergenza o che comunque implichino assunzione di responsabilità.
I Soci sono tenuti:

a. all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle delibere assunte dagli organi associativi;
b. a versare la quota associativa annuale stabilita con delibera dell'Assemblea; iI Socio che receda o venga escluso non ha diritto al rimborso della quota versata; la quota inoltre è intrasmissibile e non può essere rivalutata;
c. a non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
d. ad impegnarsi per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 8 – INCOMPATIBILTA'

Non possono essere Soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.
L'attività volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde:

a. per morosità: perde la qualifica il Socio che non versi la quota associativa annua nei termini previsti dal Regolamento; l'efficacia della perdita della qualifica di Socio decorre dalla scadenza dell'ultimo termine utile per il pagamento della quota annuale;
b. per esclusione: perde la qualità di Socio per esclusione il Socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. Perde inoltre la qualità di Socio chi venga a trovarsi nelle condizioni del precedente art. 8; l'esclusione di un Socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo; il Socio sottoposto a provvedimento di esclusione deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive, da far

pervenire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione e la cui disamina verrà effettuata nella prima Assemblea dei Soci utile; l'esclusione, proposta dal Consiglio Direttivo, deve essere deliberata dall'Assemblea e comunicata al Socio mediante lettera raccomandata A.R. entro 48 ore;

c. per recesso: perde la qualità di Socio per recesso il Socio che abbia dato comunicazione al Consiglio Direttivo di voler recedere dal rapporto associativo. Il Socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato; il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione;
d. per morte.

Art. 10 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere agli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione il Consiglio Direttivo illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli Enti del Terzo Settore) è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa.

L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente. L'Associazione ne cura la pubblicazione nel proprio sito Internet.

Entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio da presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, la quale deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno.

Almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, dovranno essere depositati presso la sede sociale, a disposizione dei Soci che ne facciano richiesta, il bilancio, i relativi documenti contabili ed il libro dei Soci.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e nelle deliberazioni che riguardano le loro responsabilità.

I componenti dell'Organo di Controllo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci verificati dal Collegio di cui fanno parte e nelle deliberazioni assembleari che riguardano le loro responsabilità.

Art 11 – ESERCIZIO FINANZIARIO ED ENTRATE

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a. dalle quote degli aderenti;
b. da contributi di privati;
c. da rimborsi derivanti da convenzioni;

d. da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
e. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
f. da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
g. da rendite patrimoniali e finanziarie;
h. da attività di raccolta fondi;
i. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
j. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
k. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande.

Art. 12 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 11, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli Enti del Terzo Settore.

Art. 13 – ORGANI E CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:
a. l'Assemblea dei Soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. l'Organo di Controllo;
d. il Collegio dei Probiviri.

All'interno del Consiglio Direttivo si distinguono le seguenti cariche sociali:
a. il Presidente;
b. il Vicepresidente;
c. il Segretario;
d. il Coadiutore Amministrativo;
e. il Tesoriere.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.
Non possono essere eletti negli organi sociali i Soci che ricoprono cariche rappresentative nelle organizzazioni politiche e partitiche.
Ai componenti degli organi sociali – ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile – non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 14 – ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione e ne determina le linee guida. È costituita dai Soci dell'Associazione. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i Soci, anche assenti o dissenzienti.
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria e può essere prevista la seconda convocazione.
L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno per discutere e deliberare sugli argomenti indicati all'Art. 17 (COMPETENZE) del presente Statuto.

L'Assemblea si riunisce inoltre ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà tenersi entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta.
Le deliberazioni sono prese per alzata di mano o per appello nominale e, a richiesta della maggioranza degli intervenuti o quando si tratti di votare sulle persone, a scrutinio segreto. L'appello nominale deve essere richiesto da almeno 1/5 (un quinto) dei partecipanti aventi diritto al voto.
Nelle totalità delle votazioni, la parità dei voti espressi equivale al rigetto della proposta di deliberazione.
Le riunioni dell'Assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'Assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.
È facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non Soci di prendere la parola.
Non è ammesso il voto per delega.

Art. 15 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione mediante invito scritto, anche tramite posta elettronica.
L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione per la prima e l'eventuale seconda convocazione. L'Assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambe le convocazioni, la delibera è valida con il voto favorevole della metà più uno dei presenti aventi diritto al voto.
Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un giorno.
L'Assemblea straordinaria dei Soci quando delibera sulle modifiche allo Statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto al voto.
Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Art. 16 – ADEMPIMENTI

In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.
Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, apposito verbale da trascrivere sul libro "Verbali dell'Assemblea".

Art. 17 – COMPETENZE

L'assemblea delibera con maggioranza semplice dei presenti.
L' assemblea ordinaria:

a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
c. determina l'importo annuale delle quote associative;
d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
e. approva il regolamento di funzionamento dell'Assemblea;

f. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo;
g. nomina ogni tre anni la Commissione Elettorale, i cui componenti non possono essere eletti in altre cariche;
h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali, mediante elezioni organizzate dalla Commissione Elettorale di cui al precedente punto g secondo le linee di indirizzo individuate dall'Assemblea stessa;
i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;
j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
k. delibera sui provvedimenti disciplinari di esclusione dei Soci che abbiano compiuto atti pregiudizievoli verso l'Associazione proposti dal Consiglio Direttivo;
l. delibera sull'istituzione di sezioni dell'Associazione;
m. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
n. porta a conoscenza dei Soci l'attività svolta dal Consiglio Direttivo durante l'esercizio chiuso al 31/12 dell'anno precedente;
o. delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o dai Soci richiedenti (ai sensi dell'art. 14);
p. approva il regolamento generale dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria delibera con maggioranza qualificata dei ¾ (tre quarti) dei Soci presenti sugli argomenti seguenti:

a. modifiche dello statuto sociale (ad eccezione degli articoli 2, 3 e 33);
b. devoluzione del patrimonio in attuazione dell'art. 33.

L'assemblea straordinaria delibera con maggioranza qualificata dei ¾ (tre quarti) dei Soci aventi diritto al voto:

a. sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
b. sulle modifiche agli articoli 2, 3 e 33.

Art. 18 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto in numero dispari da un minimo di nove a un massimo di diciannove membri, i quali sono eletti tra i Soci secondo le norme stabilite in questo Statuto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e comunque sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo ed ultimo esercizio del proprio mandato e ciò unicamente per le questioni relative al bilancio.

L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice civile.

I suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e il Coadiutore Amministrativo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri nella gestione dell'Associazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. In particolare:

a. predispone il bilancio preventivo e consuntivo o rendiconto;
b. delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo il caso in cui gli atti debbano essere deliberati dall'Assemblea dei Soci;
c. rende esecutive le delibere dell'Assemblea;

d. propone eventuali modifiche allo Statuto;
e. redige il Regolamento interno;
f. delibera sull'ammissione di nuovi Soci, propone all'Assemblea l'esclusione degli associati e prende atto del recesso degli stessi;
g. commina provvedimenti disciplinari in merito alla mancata osservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento interno;
h. esercita con autorità la vigilanza su tutte le attività che si svolgono in seno all'Associazione;
i. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
j. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di Socio;
k. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge, e secondo le linee guida deliberate dall'Assemblea;
l. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
m. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
n. ove previsto, nomina il Direttore Sanitario che opera nell'ambito dell'Associazione nel rispetto della normativa vigente.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 19 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono tenute ordinariamente ogni 30 (trenta) giorni e straordinariamente su richiesta del Presidente o di un terzo dei Consiglieri.

Le riunioni sono convocate dal Presidente con avviso scritto, anche a mezzo di ausili telematici, da inviare a tutti i Soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di necessità ed urgenza il limite dei dieci giorni non sussiste.

L'avviso di convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere esposto nei termini previsti dal comma precedente nei locali della sede sociale, dando la massima visibilità alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono aperte ai Soci, salvo il caso in cui siano in discussione questioni disciplinari o fatti di natura personale. Spetta al Presidente la facoltà di concedere la parola ai Soci non Consiglieri.

Le sedute sono regolarmente costituite con la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio e sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza assoluta degli intervenuti.

La votazione è segreta quando è richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri o quando si tratti di votare sulle persone.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 20 – DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

Il Consigliere che senza giustificato motivo manchi per 3 (tre) adunanze consecutive è considerato dimissionario dalla carica.

Qualora per qualunque motivo un Consigliere cessi di fare parte del Consiglio Direttivo, il Presidente deve provvedere a convocare il Consiglio stesso per la sostituzione del Consigliere dimissionario con il primo dei non eletti.
La vacanza della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri.
In tal caso il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente a convocare l'Assemblea per indire nuove elezioni.

Art. 21 – IL PRESIDENTE

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; stipula in nome e per conto dell'Associazione stessa contratti e firma gli ordini di acquisto a seguito delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci secondo le competenze determinate dal presente Statuto.
Il Presidente convoca le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Ha garanzia di accesso in sola consultazione dei depositi presso gli istituti bancari e al libro di cassa.
[La carica di Presidente può essere ricoperta al massimo per 2 mandati consecutivi]

Art. 22 – IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutte le sue mansioni e lo supplisce in caso di assenza o d'impedimento.
In caso di dimissioni del Presidente sarà compito del Vicepresidente convocare il Consiglio Direttivo per l'inserimento del primo dei non eletti e per l'elezione del nuovo Presidente.
Ha garanzia di accesso in sola consultazione dei depositi presso gli istituti bancari e al libro di cassa.

Art. 23 – IL SEGRETARIO

Il Segretario del Consiglio Direttivo è depositario del sigillo sociale; compila il Libro Soci; cura la corrispondenza giornaliera; custodisce i documenti; redige i verbali del Consiglio Direttivo, che dovranno essere trascritti su apposito libro con pagine numerate progressivamente; firma unitamente al Presidente i verbali delle adunanze del Consiglio.
Ha garanzia di accesso in sola consultazione dei depositi presso gli istituti bancari e al libro di cassa.

Art. 24 – IL COADIUTORE AMMINISTRATIVO

Il Coadiutore Amministrativo cura la tenuta della contabilità dell'Associazione nel rispetto delle normative vigenti. In particolare:

a. predispone il progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e quindi all'Assemblea dei Soci, corredandoli di idonee relazioni;
b. autorizza, a seguito delle deliberazioni del Consiglio, tutte le uscite in denaro necessarie agli acquisti preventivamente firmati dal Presidente o alle spese ordinarie necessarie al regolare funzionamento dell'Associazione;
c. compila i libri contabili obbligatori;
d. cura la tenuta degli inventari dei beni mobili e immobili dell'Associazione.

Ha garanzia di accesso in sola consultazione dei depositi presso gli istituti bancari e al libro di cassa

Art. 25 – IL TESORIERE

Il Tesoriere è depositario del patrimonio sociale. A lui pervengono e ne è responsabile, tutte le somme in denaro che siano state versate in favore dell'Associazione.
Gestisce la liquidità in denaro dell'Associazione sia che si tratti di contanti sia di somme depositate presso istituti bancari. Mantiene aggiornato il libro di cassa e può tenere presso la sede solo una

minima parte del capitale liquido. È l'unico soggetto autorizzato ad effettuare tutti i pagamenti solo previa regolare preventiva autorizzazione emessa dal Coadiutore Amministrativo. Verifica la conformità delle scritture contabili, i valori liquidi esistenti in cassa e nei conti aperti negli Istituti di credito.
Il Tesoriere nominerà inoltre un sostituto scelto fra i consiglieri, che lo sostituirà in caso di assenza o impedimento, il quale non deve ricoprire altra carica sociale.
A richiesta del Consiglio Direttivo presenta la situazione economica e/o finanziaria.

Art. 26 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Nei casi previsti dalla legge, almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, e possono essere eletti anche fra non Soci.
Nella prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, l'Organo di Controllo elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.
Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.
L'appartenenza all'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del Terzo Settore.
L'Organo di Controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei Soci.
L'Organo di Controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.
I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi con i membri supplenti e, successivamente, tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. I nuovi eletti rimarranno in carica sino alla scadenza delle altre cariche sociali.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
Nel caso in cui la legge preveda che almeno un membro effettivo ed uno supplente debbano essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, dovranno essere predisposte due liste elettorali per l'elezione dell'Organo di Controllo:

- la prima lista dovrà contenere i nomi dei candidati non iscritti nel registro dei revisori legali; potrà accogliere solo Soci dell'Associazione;

- la seconda lista dovrà contenere i nomi dei candidati iscritti nel registro dei revisori legali e potrà accogliere anche chi non è Socio dell'Associazione; ciascun candidato di questa seconda lista elettorale deve dichiarare il proprio numero di iscrizione al Registro dei Revisori Legali, allegare il proprio curriculum vitae e formulare un'offerta economica per l'assunzione dell'incarico.

Per ciascuna delle due liste saranno redatte autonome graduatorie in base alle quali saranno scelti i membri effettivi e quelli supplenti dell'organo di controllo:

- dalla prima lista (candidati non iscritti nel registro dei Revisori Legali) saranno eletti i due candidati che risulteranno più votati; il terzo fungerà da supplente
- dalla seconda lista (candidati iscritti nel registro dei Revisori Legali) sarà eletto il candidato più votato; il secondo fungerà da supplente.

Art. 27 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.

La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'assemblea, all'Organo di Controllo; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea

Art. 28 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è un organo composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i Soci aderenti all'Associazione e dura in carica tre anni.

Il Collegio dei Probiviri esprime pareri sulla legittimità degli atti e dei fatti sottoposti al suo giudizio, delibera in merito alla corretta applicazione del presente Statuto e dei Regolamenti che reggono l'Associazione.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Nella prima riunione successiva alla nomina il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dai Soci, sulle controversie tra Soci e Consiglio Direttivo, tra Consiglieri e Consiglio Direttivo.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati e contestualmente al Presidente dell'Associazione.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da trascrivere su apposito libro.

Qualora per qualunque motivo un Probiviro cessi di fare parte del Collegio, il Presidente del Collegio deve provvedere a convocare il Collegio stesso per la sostituzione del Probiviro dimissionario con il primo dei non eletti nella lista dei Probiviri.

La vacanza di tre Probiviri comporta la decadenza del Collegio stesso; in tal caso il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente a convocare l'Assemblea dei Soci per indire nuove elezioni del Collegio dei Probiviri. I nuovi eletti rimarranno in carica sino alla scadenza delle altre cariche sociali.

Art. 29 – LA COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione Elettorale di cui all'Art 17 lett. g del presente Statuto è formata da cinque membri; in seno alla stessa viene nominato un Presidente e un Segretario. La Commissione è autonoma nello svolgimento delle operazioni necessarie all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri.

In particolare, fissa i giorni delle votazioni, di regola due, uno dei quali festivo; determina altresì il numero dei seggi in cui si raccolgono le votazioni ed il loro orario di apertura, che in ogni caso non deve essere inferiore a complessive 12 (dodici) ore nei due giorni prescelti.

Art. 30 ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri hanno luogo ogni tre anni e si svolgono entro un mese dalla adunanza dell'Assemblea dei Soci nella quale è stata nominata la Commissione Elettorale e deciso il numero dei Consiglieri da eleggere.
Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto.
Ogni Aderente all'Associazione ha diritto a un voto. Non è ammesso il voto per delega.
Il numero massimo di preferenze deve essere inferiore alla metà del numero dei componenti l'organo cui si riferiscono.
Terminate le operazioni di voto la Commissione Elettorale procede al conteggio delle preferenze, compila il verbale della votazione e provvede alla proclamazione degli eletti nelle liste del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri.
Compila inoltre una lista mettendo in ordine i candidati non eletti con le relative preferenze.
Il relativo verbale deve essere affisso nei locali dell'Associazione per almeno 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti.
Le modalità con cui avverranno le candidature, saranno decise dall' Assemblea dei Soci, come previsto dal Regolamento.

Art. 31 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Associazione deve tenere:

a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ~~e~~ dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali e i libri contabili, facendone richiesta scritta al Presidente che si attiverà per soddisfarla entro 10 giorni dal suo ricevimento.

Art. 32 – MODIFICA DELLO STATUTO

L'Assemblea dei Soci è l'unico organismo atto a deliberare eventuali modifiche al presente Statuto.
Le modifiche sostanziali inerenti alle caratteristiche e all'oggetto dell'Associazione previsti negli articoli 2 e 3 comportano lo scioglimento della stessa.
L'Assemblea che delibera sulle modifiche dello Statuto è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, mentre in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di 1/3 (un terzo) degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
In caso di parità tra i voti favorevoli e quelli contrari le proposte si intendono respinte; le proposte respinte non potranno essere ripresentate prima di 6 (sei) mesi dalla precedente presentazione.

Art. 33 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci appositamente convocata mediante avviso da inviarsi a tutti i Soci.

La delibera di scioglimento è valida se approvata con una maggioranza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 34 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.